

2. La materia prima di origine naturale;

3. Il processo produttivo compatibile con i principi dell'agricoltura biologica (i.e. no sintesi chimica) nel caso di prodotti impiegabili in agricoltura biologica;

4. Non derivare da OGM.

La commissione valuterà le etichette, identificando eventuali integrazioni necessarie, le caratteristiche di ciascun formulato e quanto dichiarato dalla ditta circa il contenuto del prodotto. I formulati commerciali non rispondenti alle caratteristiche della tipologia di corroborante cui appartengono non potranno essere commercializzati.

Nome commerciale: il decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non è necessario che coincida con la tipologia di corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro fuorviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente.

Prodotti ricadenti nel campo di applicazione di normative diverse: alcune tipologie di corroboranti, per loro stessa natura, potrebbero trovare una corrispondente collocazione anche in altri ambiti legislativi. Possono, infatti, essere presenti sul mercato prodotti contemporaneamente riconducibili a più categorie di mezzi tecnici, sia pure in formulazioni e/o concentrazioni diverse. Ciò è da considerarsi ammissibile purché ne sia stata dimostrata la differente attività funzionale e la stessa sia strettamente riferibile alla relativa normativa di riferimento. È in ogni caso necessario mantenere i prodotti commerciali appartenenti alle diverse categorie ben distinguibili tra loro, in funzione dei diversi iter autorizzativi e del diverso regime di applicazione dell'IVA cui sono sottoposti.

Nel caso di richiesta da parte di una ditta, d'inserimento di una nuova tipologia di «Corroborante» di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è quindi necessario che tutta la documentazione tecnica e scientifica a supporto della richiesta sia redatta e predisposta in rigoroso ed univoco riferimento all'azione che il prodotto svolge attivando meccanismi fisiologici della pianta per aumentarne le capacità di difesa in risposta a stress biotici e abiotici e/o di proteggerla da danni derivanti da azioni fisico-meccaniche.

Miscele di corroboranti: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici, che garantiscano l'assenza di rischi per la salute e l'ambiente. Si può ritenere accettabile per la formulazione di un corroborante anche la miscelazione di differenti singoli «prodotti», purché appartenenti alla medesima tipologia (es. oli vegetali alimentari derivati da diverse specie). In tal caso, l'etichetta dovrà riportare i singoli «componenti» impiegati per la miscela, elencati in ordine decrescente rispetto al loro contenuto nel corroborante. Non è invece ammessa la miscelazione tra loro di corroboranti appartenenti a tipologie differenti.

Aggiunta di un coformulante: i corroboranti devono essere prodotti naturali, semplici e pertanto non dovrebbero prevedere l'utilizzo di coformulanti e/o additivi nella loro formulazione. Tuttavia, nel caso in cui l'aggiunta di coformulanti/additivi o conservanti sia indispensabile al fine di garantire le idonee caratteristiche merceologiche, tali sostanze devono preferibilmente essere ammissibili in agricoltura biologica ed in ogni caso devono:

1. Essere ammesse per l'uso alimentare;

2. Non derivare da organismi OGM;

3. Essere presenti nella quantità minima sufficiente a garantirne l'efficacia.

Qualora un corroborante sia stato autorizzato con il vincolo d'impiego di uno specifico coformulante esplicitamente riportato nel decreto di approvazione ed inserimento nell'elenco, l'impiego di un coformulante diverso da quello autorizzato deve essere preventivamente comunicato e, a seguito di opportuna valutazione, autorizzato dall'autorità competente.

Indicazioni che devono essere contenute in etichetta.

1) Corroboranti potenziatori delle difese delle piante:

a) in intestazione l'etichetta deve riportare con carattere maiuscolo la classificazione del mezzo tecnico cioè CORROBORANTE - potenziatore delle difese delle piante;

b) immediatamente in calce a tale classificazione si deve inserire la frase: Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici.

2) Denominazione commerciale del prodotto.

Sono vietati i nomi di fantasia che possano indurre l'utilizzatore a fraintendimenti circa le caratteristiche, contenuti e funzioni del prodotto. La denominazione deve corrispondere o richiamare in modo evidente la tipologia approvata e inserita nell'allegato 2 del presente decreto ministeriale.

3) Composizione.

Deve essere indicata l'origine della sostanza (da quale materia prima e relativa filiera) ed esplicitare il processo produttivo applicato (es. fisico, meccanico, soluzione acquosa, etc.). Si deve riportare la classificazione CLP di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

4) Dosi e modalità d'impiego.

5) Precauzioni d'uso e avvertenze.

6) Distributore: esempio: Giallo S.r.l. - via Chiaro Scuro n. 1 - 00123 (ABC).

Fabbricante: esempio: Rossi & Verdi S.p.A. - via Azzurro Bianchi n. 2 - 00456 (DEF).

Il fabbricante è il responsabile legale dell'immissione in commercio del prodotto. È considerato fabbricante il produttore, il confezionatore, l'importatore o ogni persona che modifichi le caratteristiche del prodotto inclusa l'etichetta.

7) Contenuto netto confezione e relativo lotto di produzione.

8) Funzione agronomica e modalità d'azione.

9) Data di scadenza del prodotto.

10) Composizione in ordine % di peso dei componenti.

20A03171

DECRETO 9 giugno 2020.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865 recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regola l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;

Visto in particolare l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che istituisce il Registro nazionale delle varietà di vite;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme complementari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 201 del 28 agosto 2002, con il quale si modifica il decreto ministeriale 6 febbraio 2001 relativo alla selezione clonale di vite;

Visto lo schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 242 del 14 ottobre 2004 recante «Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, è stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varietà di vite, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 16 del 21 gennaio 2005 «Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti», ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, «Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 82 del 9 aprile 2005, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 195 del 22 agosto 2008, recante «Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 302 del 28 dicembre 2016;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, che istituisce l'organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante», strutturato in distinte sezioni tra cui la Sezione materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i componenti del «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 2016, e suoi successivi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;


Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2019, con il quale è stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Viste le richieste di iscrizione di nuove varietà di vite, le richieste di omologazione di nuovi cloni e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi, inviate al Ministero;



Vista la direttiva dipartimentale del 1° aprile 2020, n. 1141, registrata all'UCB al n. 287 in data 2 aprile 2020;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Sentito il parere del «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione della vite», nella seduta del 9 aprile 2020;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di vite;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'allegato I del decreto ministeriale 7 maggio 2004, è modificato come di seguito riportato.

Sezione I - Vitigni ad uve da vino. Sono aggiunte le seguenti nuove varietà:

- (904) Biondello B.;
- (905) Carrieri B.;
- (906) Brettio nero N.;
- (907) Kersus B.;
- (908) Pinot Iskra B.;
- (909) Volturnis N.;
- (910) Pinot Kors N.;
- (911) Pinot Regina N.;
- (912) Maturano nero N.;
- (913) Uva Giulia N.;
- (914) Recaldina N.;
- (915) Pecolo scuro N.;
- (916) Cabernet blanc B.;
- (917) Cabertin N.;
- (918) Pinotin N.;
- (919) F22P09 N.;
- (920) F22P10 N.;
- (921) F23P65 B.;
- (922) F26P92 B.;

Sezione I - Vitigni ad uve da vino. Alle varietà già iscritte, sono aggiunti i cloni:

- (200) varietà Glera B., clone I - Enotria 99S;
- (472) varietà Spigamonti N., clone I - Enotria 77;
- (002) varietà Aglianico N., clone I - VCR 381;

(298) varietà Chardonnay B., clone I - VCR 179; clone I - VCR 399; clone I - VCR 434;

(194) varietà Pinot grigio G., clone I - VCR 273; clone I - VCR 280;

(208) varietà Ribuele B., clone I - VCR 392; clone I - VCR 394;

(221) varietà Sauvignon B., clone I - VCR 78; clone I - VCR 186; clone I - VCR 237; clone I - VCR 381; clone I - VCR 451;

(346) varietà Viognier B., clone I - VCR 192; clone I - VCR 272;

(089) varietà Fumin N., clone I - IAR-F18; clone I - IAR-F33;

(306) varietà Mayolet N., clone I - IAR-M25;

(312) varietà Prié rouge Rs., clone I - IAR-PMT11;

(311) varietà Prié blanc B., clone I - IAR-PRB1;

(289) varietà Schiava grossa N., clone I - Lb 61; clone I - Lb 82; clone I - Lb 95; clone I - Lb 110.

Sezione III - Vitigni a destinazione particolare. È aggiunta la varietà Spigamonti N., già presente alla sezione I, con la specifica codifica per destinazioni particolari:

(703) Spigamonti N.

Sezione IV - Vitigni per portinnesto. È aggiunta la seguente nuova varietà:

(646) Georgikon 28.

Sezione VII - Elenco proponenti l'omologazione dei cloni. È aggiornata la denominazione ufficiale dei proponenti di cui ai codici: 5-6-12-59-71-80.

2. Il Registro nazionale della vite, aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, è consultabile alla pagina *web* <https://protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietati-di-vite/>.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2020

Il direttore generale: GATTO

